



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Il Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Misure temporanee e urgenti volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. Obbligo mascherine.

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 1 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. in data 17 maggio 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Rilevato:

- che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare rigorose misure di prevenzione del contagio nei rapporti sociali;

Ritenuto:

- che al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune, occorre adottare una specifica misura di prevenzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di obbligare la cittadinanza ad indossare la mascherina in caso di presenza in luoghi all'aperto, in esercizi commerciali o in altri luoghi al chiuso accessibili al pubblico, attività che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio;
- che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati per contrastare l'emergenza e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica del virus;

Visto:

- l'art. 50, comma 4 e comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 3 del Decreto-legge n. 19/2020;

ORDINA

con decorrenza 20 maggio 2020 e sino a nuova ordinanza di revoca che ogniqualvolta ci si rechi fuori dell'abitazione o ci si trovi in esercizi commerciali o in altri luoghi al chiuso accessibili al pubblico siano adottate tutte le misure precauzionali adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, indossando obbligatoriamente la mascherina o comunque qualunque altra idonea protezione delle vie respiratorie, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani.

È obbligatorio il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell'esercizio dell'attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali.

Non è necessario l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:

- a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;
- b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
- c) in caso di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- d) in caso di attività motoria e sportiva;

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine e di Polizia competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara;

AVVERTE

- che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi delle norme vigenti ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;

- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- 1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- 2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Ferrara, 19/05/2020

IL SINDACO
Alan Fabbri

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Ferrara.